COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PROVINCIA DI GROSSETO

CONSORZIO STRADALE "LA VALLE"

STATUTO CONSORTILE

CONSORZIO STRADALE "LA VALLE" (Comune di Castiglione della Pescaia)

Art. 1 – (Costituzione e finalità e durata)

In esecuzione del D.L.L. 1° settembre 1918 n° 1446, convertito in legge dalla L. 13 aprile 1925 n° 473, sono costituiti in Consorzio tutti gli utenti della strada vicinale "La Valle", soggetta a pubblico transito, comprese ed indicate nel comprensorio di cui alla apposita planimetria (tavola n. 2), allo scopo di provvedere alla sistemazione, ricostruzione e manutenzione delle stessa.

Il Consorzio potrà ampliarsi, nelle stesse modalità previste per la costituzione, a seguito di accoglimento di richieste presentate da un numero di nuovi utenti che rappresenti almeno i 2/3 dei proprietari delle unità immobiliari e/o fondi da annettere, serviti da strada/e vicinali soggette a pubblico transito limitrofe al consorzio stesso; al verificarsi di tale situazione si dovrà procedere alla verifica preventiva dello stato delle nuove strade da acquisire e l'assemblea dovrà decidere se prendere in carico la nuova viabilità nello stato in cui si trova o solo dopo che la medesima sia stata resa idonea all'utilizzo (con apposita valutazione delle opere da eseguire) a cura e spese dei richiedenti.

La durata del consorzio è a tempo indeterminato. Cesserà comunque nei seguenti casi:

- a) qualora venisse meno l'uso pubblico della strada consortile;
- b) qualora la strada consortile dovesse essere classificata fra comunali, provinciali o statali;
- c) qualora la strada dovesse essere soppressa o abbandonata.

Art. 2 – (Dei consorziati)

Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari o possessori (di seguito indicati utenti) di diritti immobiliari dei terreni e dei fabbricati i quali fanno o possono fare uso delle suddette strade per accedere ai rispettivi immobili.

Si ritengono pertanto utenti, e sono quindi compresi nel vincolo consortile, i titolari di tutti gli immobili, terreni e fabbricati, compresi nel perimetro indicato nella planimetria (tavola n. 2 dei documenti costitutivi) o che venissero a trovarsi inclusi in eventuali futuri ampliamenti del perimetro consorziale.

Art. 3 – (Vincoli)

Il vincolo sociale dura sino a che ha vita il Consorzio ed è vincolo reale limitatamente ai terreni e fabbricati situati nel comprensorio consortile sino alla concorrenza degli interessi che il consorziato ha verso il Consorzio e secondo le norme legislative in vigore.

Diventano quindi utenti con il carico dei relativi obblighi e diritti, nonostante qualunque atto contrario, tutti coloro che, per qualunque titolo atto a trasferire la proprietà, diventano proprietari o comproprietari o comunque possessori di terreni e fabbricati consorziati.

Ogni consorziato consente in linea di massima alle occupazioni occorrenti per eventuali varianti della strada consorziale, da effettuare contro equo compenso da stabilire in accordo tra i competenti organi del Consorzio ed il titolare della proprietà del fondo interessato.

Ogni consorziato consente del pari che il Consorzio provveda allo sbocco delle acque nelle cunette e simili osservando però le disposizioni atte a far si che il fondo ricevente non ne patisca danno.

Gli accessi ai fondi consorziati tramite strade secondarie private saranno aperti sulla strada consorziata a cura e spese dell'interessato, ma con l'osservanza delle norme tecniche che il Consorzio riterrà opportuno imporre.

L'apertura di nuovi accessi e lo spostamento di quelli esistenti non potranno essere eseguiti senza il consenso e l'approvazione del Consorzio, e possono essere negati per giustificate ragioni.

Art. 4 – (Contributi straordinari e Mezzi finanziari)

Alle spese consorziali si provvede mediante:

- a) i contributi ordinari e straordinari degli utenti;
- b) il contributo ordinario e straordinario del Comune;
- c) i contributi speciali o particolari;
- d) eventuali sussidi o contributi di Enti diversi dal Comune;
- e) eventuali entrate straordinarie per donazioni, mutui, movimenti di capitali ecc..

Criteri per la ripartizione dei contributi consortili ordinari e straordinari

La ripartizione dei contributi ordinari e straordinari a carico degli utenti viene fatta per ciascuno di essi sulla base dei millesimi di pertinenza estrapolati dalla tabella millesimale generale che tiene conto dei seguenti parametri:

- 20% quota fissa da ripartire in maniera uguale su tutte le utenze consortili;
- > 30% reddito dominicale dei terreni;
- ➤ 20% lunghezza del fronte stradale;
- > 30% superficie dei fabbricati e relativa corte esterna.

Contributi speciali o particolari

A norma dell'art. 9 del D.L.L. 1/09/1918, n° 1446 è dovuto un contributo speciale o particolare di manutenzione per quegli utenti che siano o no proprietari o possessori di terreni o fabbricati interessati dal comprensorio, fanno uso della strada consorziale per l'esercizio delle loro industrie particolari che richiedano un transito di veicoli maggiore dell'uso ordinario o che in una maniera qualsiasi arrechino danneggiamento alla strada stessa.

Tali contributi saranno calcolati su proposta del tecnico del Consorzio ed approvati dall'Assemblea degli utenti.

Calcolo contributi del Comune e quote degli utenti

Stabilito in bilancio l'ammontare presunto delle spese, si toglieranno dallo stesso l'eventuale avanzo di amministrazione, le eventuali entrate speciali o particolari e il contributo del Comune; la somma residua verrà divisa fra gli utenti secondo il piano di riparto delle spese.

Verrà quindi compilato il ruolo degli utenti che dovrà essere approvato dalla Assemblea e posto in riscossione nei modi e nelle forme previsti dalle normative in vigore al momento.

Art. 5 – (Riscossione dei contributi)

I contributi per la spesa sia ordinaria che straordinaria, approvata dalla Assemblea degli utenti di norma entro il mese di maggio di ogni anno, saranno ripartiti mediante apposito ruolo di esazione, per tramite del Servizio di Riscossione Tributi convenzionato.

Le somme riscosse dal Servizio di Riscossione Tributi convenzionato saranno dal medesimo versate al Consorzio (decurtate degli aggi di competenza) nel suo conto corrente aperto presso la banca designata dal Consorzio stesso, la quale eseguirà gli incassi ed i pagamenti mediante apposite disposizioni sottoscritte dal Presidente (assegni, bonifici, mandati, etc.).

Art. 6 – (Catasto del Consorzio)

Il Consorzio dovrà tenere un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni e fabbricati aventi diritto a servirsi delle strade nel quale catasto saranno tenute in continua evidenza le successive modificazioni che man mano dovessero verificarsi.

Art. 7 – (Della Amministrazione consorziale)

- Il Consorzio è amministrato dai seguenti Organi: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione è eletta dall'Assemblea degli utenti in apposita adunanza.
- Il Consiglio di Amministrazione è composta dal Presidente, Presidente anche del Consorzio, e di quattro altri membri o Deputati Consorziali.
- Il Consorzio si avvale dell'opera di un tecnico, che svolga la funzione di segretario, per la evasione di tutte le pratiche occorrenti per lo svolgimento dell'esercizio consorziale.

Particolarmente il segretario:

- a) rivede ed aggiorna annualmente l'elenco degli utenti sulla base delle comunicazioni pervenute dai medesimi;
- b) redige i progetti, preventivi ed i contratti di appalto dei lavori;
- c) dirige i lavori ed esegue la contabilità degli stessi;
- d) compila il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redige il riparto della spesa sia a carico degli utenti ordinari che straordinari;
- f) redige il ruolo di contribuenza e svolge i necessari rapporti con l'ufficio del Comune, l'Esattoria Comunale, la Banca ecc.;
- g) assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali.

Art. 8 – (Dell'Assemblea)

L'Assemblea è formata dagli utenti del Consorzio e si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno preferibilmente entro il mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le sue deliberazioni sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza delle utenze, calcolata in rapporto ai valori millesimali dell'esercizio attuale, o in mancanza dell'aggiornamento di quest'ultimi, di quelli dell'esercizio precedente alla contribuenza; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero delle utenze presenti.

Agli effetti del calcolo delle presenze si farà riferimento alle ditte iscritte nell'ultimo ruolo di contribuenza.

L'allontanamento di alcuni utenti, dopo accertato il numero della presenza, non influisce sulla validità delle riunioni.

Le riunioni in prima e seconda convocazione potranno essere fatte nello stesso giorno con l'intervallo di almeno un'ora.

Le sessioni straordinarie saranno tenute ogni qualvolta se ne riconosca la necessità dal Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di un numero di utenti pari ad un terzo del totale con riferimento al ruolo di contribuenza.

Gli utenti straordinari estranei al Consorzio potranno essere sentiti nelle riunioni nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartirsi tra i medesimi.

Gli inviti alle assemblee saranno comunicati a mezzo raccomandata, almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza.

Poteri e facoltà dell'Assemblea

Nel corso dell'Assemblea ordinaria la stessa provvede a :

- a) eleggere il Presidente e i Deputati Consorziali;
- b) nominare il tecnico del Consorzio;
- c) approvare annualmente il consuntivo ed il bilancio preventivo (di norma entro il mese di maggio);
- d) approvare il riparto delle spese ordinarie e quello delle spese straordinarie;
- e) approvare i progetti dei lavori stradali di rilevante entità;
- f) approva l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione se di importo superiore ai 10.000,00 euro;
- g) approva le modifiche allo statuto del Consorzio;
- h) valutata le nuove richieste di annessione.

Art. 9 - (Il Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può eleggere al suo interno un vice-presidente con la funzione di sostituire il Presidente in assenza o impedimento del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per la trattazione di affari consorziali o a richiesta di tre deputati.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Essa provvede ai seguenti compiti e funzioni:

- a) vigila sulla esecuzione dei lavori e periodicamente verifica lo stato di conservazione delle strade e delle altre opere annesse;
- b) provvede alla esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) designa i giorni di convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
- d) formula l'ordine del giorno delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- e) controlla la riscossione dei contributi degli utenti e delle altre eventuali entrate del Consorzio;
- f) provvede, nei casi di urgenza, alla esplicazione di affari consorziali di competenza dell'Assemblea riferendone poi alla medesima alla prima riunione di ratifica;
- g) provvede all'appalto dei lavori nelle forme di legge;
- h) approva l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione se di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro.

Art. 10 – (Del Presidente)

Per tutti i rapporti economici, amministrativi, tecnici e giuridici, il Presidente del Consorzio, e in assenza di lui il Vice-Presidente (ove nominato), riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e perciò ha diritto e obbligo:

- a) di presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) di firmare la corrispondenza di ufficio e gli atti del Consorzio;
- d) di stipulare contratti;
- e) di stare e resistere in giudizio.

Art. 11 (Dei Lavori)

Una volta approvati dall'Assemblea i progetti dei lavori vengono appaltati con provvedimento del Presidente che ne controlla la regolare esecuzione avvalendosi del tecnico incaricato in tal senso.

Alla fine di ogni anno, e di norma entro il mese di maggio, il Presidente presenta all'Assemblea particolareggiata relazione dell'andamento dei lavori e delle opere inerenti eseguite e sulla gestione dell'anno precedente.

Relaziona altresì sugli interventi programmati per l'anno in corso entro i limiti di spesa previsti dal contributo dei consorziati, del contributo del Comune e di eventuali altre entrate.

Nella ipotesi di interventi straordinari o di manutenzioni che necessitino di importi superiori a quelli previsti nel bilancio preventivo redatto sulla base delle entrate ordinarie, si provvede mediante la predisposizione di un nuovo ruolo dei contributi consortili che potranno essere stabiliti anche per il solo anno in cui saranno eseguiti gli stessi.

Art. 12 (Atti)

Gli atti ed i registri del Consorzio resteranno in deposito presso la Casa Comunale a disposizione di Consorziati per la loro eventuale visione.

Art. 13 (Disposizioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono soggette alle disposizioni e prescrizioni della legge Comunale e provinciale.

Art. 14 (Reclami)

Ogni reclamo contro il deliberato dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione sarà iscritto nell'ordine del giorno e deciso nella prima Assemblea utile e successiva. Contro le decisioni del Consorzio può essere aperto ricorso nelle forme di legge.

Art. 15 (Deleghe)

Ogni utente può delegare ad altro utente o a persona di fiducia la sua rappresentanza nella Assemblea mediante semplice mandato sottoscritto a intervenire alla medesima. Nell'Assemblea è consentito il possesso di non oltre tre deleghe.

Art. 16 (Rappresentanza)

Ogni consorziato può essere eletto nelle cariche ed il proprio voto assumerà il valore della propria quota millesimale.

Art. 17 (Eletti)

Le funzioni del Presidente del Consorzio e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono onorifiche e gratuite, salvo il diritto ai rimborsi per spese riscontrate per conto del Consorzio. Decade da eventuali incarichi e dallo stesso Consorzio colui che perde la qualità di proprietario od usufruttuario di immobili ubicati all'interno del comprensorio e cessano quindi la loro efficacia anche le eventuali deleghe conferite.

L'utente uscente, solidalmente ai nuovi utenti subentranti a seguito di atto di trasferimento della proprietà o dei diritti di usufrutto, hanno l'obbligo di segnalare al Consorzio la avvenuta acquisizione del titolo fornendo le generalità anagrafiche, il domicilio e gli estremi dell'atto; in mancanza saranno tenuti al pagamento delle spese sostenute dal Consorzio per tutti gli accertamenti necessari per le verifiche preliminari alla voltura del nominativo; il tributo consortile sarà dovuto per l'intera annualità dall'utente che risulta proprietario/usufruttuario all'inizio dell'anno di competenza, mentre l'utente subentrante sarà tenuto al pagamento del tributo consortile a partire dall'anno successivo a quello della stipula dell'atto.

Art. 18 (Disposizioni varie)

Al momento della presa in possesso delle cariche sarà consegnato gratuitamente ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione una copia a stampa del presente atto e di quelli complementari nonché di una planimetria del comprensorio del consorzio con segnalate le strade di competenza dello stesso. Previo rimborso delle spese vive ne sarà concessa copia anche agli utenti che ne facessero richiesta.

Art. 19 (Applicazione)

Il presente Statuto andrà in vigore immediatamente dopo avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Consorziale e la presa d'atto da parte del Comune nelle forme di legge.

Approvato dall'Assemblea Consorziale svoltasi in data

presso

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO